



WHISTLEBLOWING

Istruzioni operative per la segnalazione - HYPE S.p.A.

15 DICEMBRE 2023

HYPE
Versione 1



Indice

<i>1 Ambito di applicazione</i>	3
<i>2 Processo di segnalazione interna</i>	3
<i>3 Misure a protezione del soggetto segnalante e segnalato</i>	6
<i>4 Informazioni al segnalato e al segnalante</i>	8
<i>5 Ulteriori canali di segnalazione</i>	8
1) Canale di segnalazione interno: descritto nelle pagine precedenti;	8
2) Canale di segnalazione esterna;	8
<i>6 Riferimenti Normativi</i>	9

1 Ambito di applicazione

Possono essere oggetto di segnalazione violazioni, potenziali o effettive:

- di quanto previsto nel modello organizzativo adottato dalla Società e ogni atto illecito ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato del D.Lgs. 24/2023;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno cui all'articolo 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea di cui ai punti precedenti;
- atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti precedenti;
- nonché ogni violazione del modello organizzativo adottato dalla Società.

2 Processo di segnalazione interna

Il processo è distinto nelle seguenti fasi:

1. Creazione e invio della segnalazione da parte del Segnalante (tramite software o con incontro diretto, cfr. paragrafo successivo per le indicazioni operative);
2. Ricezione della segnalazione e presa in carico da parte del Gestore della segnalazione;
3. Analisi della segnalazione, ossia esame della ricevibilità formale e successiva valutazione del merito;
4. Comunicazione agli Organi Aziendali definiti delle informazioni oggetto di segnalazione ritenute rilevanti, per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Le fasi da 2 a 4 rientrano tra i compiti del Gestore della segnalazione.

È nominato Responsabile della Procedura Whistleblowing, il Responsabile della Funzione Internal Audit di HYPE. È nominato Responsabile della Funzione di Riserva, il Responsabile della Funzione Risk, Compliance & AML. Solo uno dei due Responsabili sopramenzionati (e l'eventuale temporaneo sostituto del Responsabile della procedura¹) sarà a conoscenza del nominativo del soggetto segnalante, tutelandone la riservatezza, salvo diversa indicazione di quest'ultimo oppure a seguito di specifica richiesta da parte della Pubblica Autorità.

Si precisa che:

- HYPE in linea con i propri principi di lealtà e fiducia predilige le segnalazioni nominative, tuttavia, l'anonimato non è circostanza che esclude la possibilità di ricevere la segnalazione;

¹ Individuato tra uno degli appartenenti alle funzioni di controllo, necessario per garantire la presa in carico entro 7 giorni in caso di indisponibilità di uno dei due Responsabili principali



- possono essere oggetto di segnalazione anche i comportamenti dei componenti del Senior Management Team e degli Organi Societari
- è obbligo del soggetto segnalante dichiarare se ha un coinvolgimento personale collegato alla segnalazione.

2.1 Apertura e segnalazione Whistleblowing

Le segnalazioni possono essere inoltrate al Gestore della Segnalazione tramite i seguenti canali:

- Strumento informatico esterno, riservato e indipendente, MyGovernance Whistleblowing: accedendo all'indirizzo <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/hype> si raggiunge la pagina dedicata ad HYPE, in cui è possibile effettuare la registrazione e avviare la fase di Creazione della segnalazione e successivo invio della stessa verso il Gestore. L'utilizzo del tool del fornitore garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e dei contenuti della segnalazione, che saranno visibili solamente al Gestore della segnalazione; è data inoltre facoltà al segnalante di rendere Anonima la segnalazione stessa (tramite apposito flag da valorizzare durante la fase di creazione della segnalazione);
- Richiesta di incontro diretto con il Gestore della Segnalazione, il quale raccoglierà le informazioni fornite dal Segnalante, formalizzandole in apposito verbale da sottoporre a revisione/rettifica/conferma e sottoscrizione di quest'ultimo e, successivamente, provvederà al censimento della segnalazione stessa all'interno dello strumento informatico MyGovernance.

Lo strumento informatico MyGovernance Whistleblowing (d'ora in avanti anche MYGO) sarà quindi l'unico registro e repository delle segnalazioni, garantendo le medesime tutele indipendentemente dal canale utilizzato dal Segnalante.

All'interno dello strumento informatico, il percorso che porta la segnalazione all'attenzione del Responsabile della Procedura Whistleblowing è attivato selezionando "Altro" nella domanda "Selezione percorso della segnalazione, la violazione coinvolge:", e indicando nella casella di testo che si apre la principale unità organizzativa coinvolta.

Qualora il soggetto a cui la segnalazione si riferisce sia dipendente gerarchicamente o funzionalmente dal Responsabile della Procedura Whistleblowing o la segnalazione riguardi direttamente quest'ultimo, il segnalante potrà attivare un percorso alternativo nello strumento informatico che porterà la segnalazione all'attenzione del Responsabile della Funzione di Riserva (oppure richiedendo l'incontro diretto al Responsabile della Funzione di Riserva).

All'interno dello strumento informatico, il percorso che porta la segnalazione all'attenzione del Responsabile della Funzione di Riserva è attivato selezionando "Internal Audit (Segnalazione da indirizzare a Resp. Funzione di Riserva)" nella domanda "Selezione percorso della segnalazione, la violazione coinvolge:"

La piattaforma MYGO richiede al segnalante la compilazione di diversi campi, finalizzati a descrivere in modo più esaustivo possibile le circostanze e gli eventi da cui sorge il sospetto di violazione; qui di seguito alcune indicazioni utili per la compilazione:

- I campi/domande obbligatori sono individuabili per la presenza di un asterisco * rosso vicino al testo della domanda;
- Alcune domande presentano un simbolo + all'interno di un cerchio blu, posizionato nell'angolo in alto a destra della sezione domanda-risposta: cliccando su tale simbolo si aggiungono righe di risposta alla domanda;

- È obbligatorio inserire il nome e cognome della persona che ha commesso la violazione, nel caso in cui la segnalazione riguardi un individuo di cui il segnalante non conosce l'identità sarà necessario compilare i campi Nome e Cognome della persona che ha commesso il fatto indicando "Non Noto";
- Per facilitare di compilazione, le domande sono suddivise su 6 pagine in successione, è possibile tornare alle pagine precedenti utilizzando l'apposito pulsante;
- Nella sesta pagina è possibile allegare documenti che il segnalante ritiene utili per la comprensione e analisi del fenomeno;
- Al termine della compilazione, viene chiesta conferma dell'indirizzo email da associare alla segnalazione e vengono mostrate tutte le informazioni inserite per permettere un controllo finale prima della sottomissione della segnalazione.

Una volta sottomessa la segnalazione, il sistema invia una notifica di corretto inserimento della segnalazione. Lo strumento informatico inoltre offre la possibilità al segnalante di interagire in maniera riservata con il Gestore della segnalazione; durante l'analisi, il Gestore della segnalazione, può inserire dei commenti in cui sono presenti richieste di chiarimenti; il sistema invia una notifica via email al segnalante, chiedendo di accedere al sistema per poter rispondere alle richieste del Gestore. L'indirizzo email del Segnalante non è noto al Gestore, ma solo al sistema che lo usa per le notifiche, e nessuna informazione relativa alla segnalazione viene inserita nell'email di notifica.

2.2 Ricezione della segnalazione e presa in carico da parte del Gestore della segnalazione

A fronte di una segnalazione correttamente inserita sulla piattaforma, il sistema invierà una notifica email al Gestore della segnalazione per comunicare che è presente una nuova segnalazione; accedendo alla piattaforma e consultando la segnalazione, il Gestore prende in carico la stessa e avvia l'iter di analisi.

Entro 7 giorni dalla sottomissione della segnalazione, il Gestore della segnalazione la prenderà in carico e il sistema invierà al segnalante una notifica email dell'avvenuta presa in carico.

2.3 Analisi della segnalazione

L'indagine sui fatti segnalati sarà svolta dalla funzione di cui è responsabile il ricevente o da altra funzione dallo stesso incaricata². Questa opera in maniera indipendente e secondo i propri approcci e finalità standard, con l'obiettivo di far cessare l'eventuale condotta lesiva e di individuare i profili di responsabilità. Essa può avvalersi del supporto di consulenti tecnici (quali ad esempio studi legali esterni).

Il Responsabile della Procedura Whistleblowing e quello della funzione incaricata, ciascuno per i profili di propria competenza, assicurano che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che rispetti la riservatezza dei dati identificativi del Segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato.

La fase di analisi può terminare con un respingimento della segnalazione (se non pertinente) oppure con una chiusura (se corretta e se vengono attivate le corrispondenti azioni) entro 3 mesi dalla presa in carico (oppure al più entro 3 mesi dalla data di scadenza dei 7 giorni dalla sottomissione della segnalazione).

² Ad esempio, in caso di segnalazioni ex art. 48 del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017 e successivi, potrà essere incaricata la funzione Antiriciclaggio.

2.4 Comunicazione agli Organi Aziendali

Il contenuto della segnalazione, valutata come corretta, sarà comunicato tempestivamente dal Responsabile che l'ha ricevuta al Presidente del CDA³ di HYPE (se non direttamente coinvolto dalla segnalazione), al quale non verrà comunque comunicato il nominativo del segnalante.

Qualora le segnalazioni attengano a fatti/comportamenti che possono comportare la responsabilità della Società ex D.lgs. 231/2001 e presentino elementi di fondatezza, la segnalazione sarà inoltrata dal Gestore della segnalazione, adottando le tutele previste, anche all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile della Procedura Whistleblowing o della Funzione di Riserva deciderà di:

- segnalare l'esito degli accertamenti condotti alla Funzione HR di HYPE interessata per l'avvio dell'iter di valutazione del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, riconosciuto responsabile;
- non effettuare alcuna azione, archiviando il caso, mantenendo comunque la documentazione a supporto e traccia delle valutazioni effettuate.

Le eventuali procedure disciplinari seguiranno quindi l'ordinario iter previsto dalla società.

Il segnalante non sarà soggetto ad alcuna azione disciplinare per aver effettuato la segnalazione, anche nell'ipotesi in cui questa risulti infondata, salvo casi di segnalazioni effettuate in malafede⁴ per cui le tutele previste dalla normativa non sono garantite e la persona segnalante o denunciante può essere soggetto ad azioni disciplinari.

Peraltro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui il soggetto segnalante sia corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione, il soggetto segnalante avrà, compatibilmente con la normativa applicabile, un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili. I soggetti coinvolti nell'esame e valutazione della segnalazione, non partecipano alla decisione sull'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

3 Misure a protezione del soggetto segnalante e segnalato

Ai sensi della vigente normativa, HYPE tutela adeguatamente il Segnalante contro condotte "ritorsive", che includono qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, in un clima di rispetto della dignità della persona.

Alcune fattispecie che la normativa in ambito Whistleblowing individua come possibili "ritorsioni" sono:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

³ Il Presidente del CDA di HYPE a sua volta ne darà notizia al proprio Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

⁴ Con malafede si intende qualsiasi segnalazione falsa e priva di fondamento, fatta al solo scopo di danneggiare o altrimenti arrecare pregiudizio ad uno o più dipendenti, oppure segnalazioni che risultano infondate con dolo o colpa grave.

- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La normativa prevede inoltre che presso l'ANAC sia istituito un elenco di enti del Terzo settore che forniscono le cosiddette "misure di sostegno" ai segnalanti; tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

HYPE quindi:

- a. prende tutte le misure necessarie atte a garantire la riservatezza verso terzi dei dati personali del soggetto segnalante, così come del presunto responsabile della violazione. Nel caso del *segnalante*, con soggetti terzi si intende qualunque soggetto diverso dal Responsabile della Procedura Whistleblowing (o suo eventuale sostituto temporaneo) oppure dal Responsabile della Funzione di Riserva che ha ricevuto e gestito la segnalazione. Quest'ultimi sono infatti tenuti alla riservatezza del nominativo del segnalante e alla confidenzialità delle informazioni ricevute. Il nominativo del segnalante, infatti, non potrà essere rivelato ad alcuno, nemmeno ai propri collaboratori, anche se questi ultimi saranno coinvolti nella realizzazione della successiva eventuale indagine. Unica deroga ammessa è una specifica richiesta da parte della Pubblica Autorità, a ciò autorizzata a norma di legge. Qualora questo, per ragioni inerenti all'attività di indagine conseguente alla segnalazione, non sia possibile, la Società dovrà richiedere al soggetto segnalante l'autorizzazione per rivelare la sua identità a terzi, salvo i casi in cui ricorra una causa di esclusione del consenso. Nel *caso del presunto responsabile della violazione*, con soggetti terzi si intende invece qualunque soggetto che non sia coinvolto nella procedura di whistleblowing descritta nel presente documento.
- b. assicura l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del segnalante in modo che questi sia adeguatamente tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione o minacce. Oltre alle misure riguardanti la riservatezza del nominativo del segnalante, sarà cura del Responsabile della Procedura Whistleblowing (o della Funzione Riserva) realizzare, ex post, un'intervista con il segnalante (se identificabile) finalizzata ad accertare l'assenza delle condotte sopracitate. Resta intesa la possibilità del segnalante di contattare in qualsiasi momento il soggetto che ha gestito la segnalazione per portare alla sua attenzione eventuali comportamenti discriminatori o ritorsivi.
- c. il segnalante, all'avvio del trattamento di dati personali, deve essere informato adeguatamente circa gli elementi previsti dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento deve infatti fornire l'identità ed i dati di contatto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, le finalità del trattamento, nonché la base giuridica, gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari di dati ed il periodo di conservazione. Tale informativa viene fornita in due momenti:
 - 1. in fase di registrazione allo strumento informatico, con informativa fornita dalla società MyGovernance;
 - 2. in fase di sottomissione della segnalazione, con informativa fornita da HYPE.

Qualora vengano ricevute tipologie di segnalazioni riguardanti fattispecie diverse da quelle rientranti nel perimetro definito dalle norme precedentemente citate (o di quelle che nel frattempo saranno emesse), si dovrà considerare che la segnalazione e la relativa procedura di gestione non ricadono nell'ambito della

normativa vigente e quindi non beneficiano delle stesse prerogative previste a tutela del soggetto segnalante e di quello segnalato (ad esempio, diritto alla riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, diritti del soggetto segnalato, v. infra) e potranno essere respinte in quanto non pertinenti.

4 Informazioni al segnalato e al segnalante

Nel caso di apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti, il soggetto cui la segnalazione si riferisce sarà informato secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia, compatibilmente con lo svolgimento delle attività di verifica della fondatezza della segnalazione e la raccolta delle prove necessarie.

Sarà inoltre fornita adeguata informativa al soggetto segnalante, tramite lo strumento informatico MyGovernance Whistleblowing oppure con incontro diretto, in merito all'esito degli accertamenti condotti una volta che gli stessi saranno conclusi (entro 3 mesi dalla data di presa in carico della segnalazione oppure al più entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni rispetto alla data di sottomissione).

5 Ulteriori canali di segnalazione

Il D.Lgs. 24/2023 prevede tre possibili canali da utilizzare per effettuare una Segnalazione Whistleblowing, con precise regole che indicano quando si può utilizzare un canale, creando sostanzialmente un ordine di priorità tra gli stessi:

- 1) Canale di segnalazione interno: descritto nelle pagine precedenti;
- 2) Canale di segnalazione esterna;
- 3) Divulgazione pubblica.

E' possibile effettuare una "segnalazione esterna", nel senso che tale segnalazione non verrà inviata al Gestore della segnalazione di HYPE, nelle seguenti condizioni:

- il canale di "segnalazione interna" non è previsto, non è attivo o non è conforme all'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e Banca d'Italia hanno istituito dei canali diretti per la ricezione delle segnalazioni. Si riportano di seguito i riferimenti dei canali esterni previsti:

	Sito internet di riferimento per la segnalazione esterna
ANAC	Whistleblowing - www.anticorruzione.it
Banca d'Italia	https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html

Ulteriore modalità per effettuare una segnalazione Whistleblowing è la cosiddetta "Divulgazione pubblica", che beneficia delle protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 solamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante abbia prima effettuato una segnalazione esterna (direttamente o successiva ad una precedente segnalazione interna) alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non

è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6 Riferimenti Normativi

- Decreto Legislativo n. 24/2023
- Decreto Legislativo n. 231/2001
- Decreto Legislativo n. 231/2007
- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e relative norme attuative italiane

Rilevano altresì:

- le disposizioni normative per la tutela dei dati personali, tra cui il regolamento (UE) n. 2016/679 anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation);
- la Legge. n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) e i codici disciplinari aziendali;
- gli Orientamenti EBA sulla governance interna (Paragrafi dal 117 al 124).